

Modifiche apportate
al D. Lgs. 81/08
dalla Legge 215/21
«Una **mini-riforma**»
Seminario nazionale 31 gennaio 2022

Domenico Marcucci
Responsabile Nazionale Sicurezza





*Partiamo
dagli elementi
di contesto*

Csoa ExSnia Viscosa, nel quartiere Pigneto a Roma



LUANA D'ORAZIO - 3 maggio 2021



Orditoio manomesso

« **Sola** nei pressi del macchinario, in un punto raggiungibile solo con la **saracinesca** alzata, restò agganciata alla staffa per la manica della tuta da **ginnastica** (non indossava un camice)».

MORIRE A 18 ANNI

Lorenzo, morto a 18 anni in fabbrica durante lo stage, la Scuola: "Sognava un futuro in quel lavoro"

Studente muore schiacciato a 18 anni: era all'ultimo giorno dell'alternanza scuola-lavoro. Bianchi: "Inaccettabile"

Lorenzo travolto e ucciso da una putrella: choc all'istituto salesiano. «Impossibile morire così a 18 anni»

Udine, schiacciato da una putrella al termine dello stage scuola-lavoro

Non si può morire a 18 anni di alternanza scuola-lavoro: fermare subito i protocolli con le aziende private

CRONACA

Udine, studente di 18 anni muore sul lavoro nell'ultimo giorno dello stage

Morto durante lo stage, sotto accusa l'alternanza scuola-fabbrica: «Il sistema va cambiato»

Dolore e rabbia per la morte dello studente in stage. C'è chi dice: "Aboliamo i PCTO, la scuola si fa in classe"

Non si può morire a 18 anni di "alternanza scuola-lavoro"! Blitz al Miur

La vita di un ragazzo spezzata dal mercato

L'alternanza scuola-morte. La tragedia del 18enne travolto da una putrella





Venerdì 21 Gennaio, alle 14:30 Lorenzo Parelli è stato colpito da una putrella, una trave d'acciaio a forma di T del peso di 150 chili che è precipitata dall'alto e lo ha raggiunto in pieno uccidendolo sul colpo, indossava guanti e caschetto.

si ipotizza però che fosse comunque in attesa in un'area a rischio. Come già accertato, inoltre, quel giorno il tutor che gli era stato assegnato in azienda era assente per malattia



- *Dal Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento, 03/02/2022*
- La dignità.
- Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita.
- Mai più tragedie come quella del giovane **Lorenzo Parelli**, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro.



Aumento degli infortuni

- Quello che tanti temevano è, purtroppo, successo veramente: la ripresa delle attività economiche dopo la fase più acuta della pandemia si sta accompagnando a una recrudescenza degli incidenti sul lavoro.



Infortuni in Italia

dati parziali: gennaio-ottobre 2021

Denunciati: 448.110 +6,3%

Mortali: 1.017 - 1,8%


Depurati dal Covid

Denunciati + 16,5%

Mortali + 20,6%

INCIDENTI E MORTI SUL LAVORO DAL 2001 AL 2021

Incidenti totali (scala sinistra) Casi mortali (scala destra)



*(Gen-Ott)

FONTE: Inail


L'EGO - HUB

Dopo un lungo periodo di diminuzione, dal 2016, l'andamento della curva cambia
Per i mortali l'incremento si segnala dal 2010

Modifiche al
D.Lgs.
81/08
«*Testo Unico
Sicurezza*»

Esamineremo le modifiche
apportate al D.Lgs. 81/08, dalla
Legge 215/21 (conversione del decreto 146)
che determinano una
mini riforma del Testo Unico.

Il testo è già entrato in vigore



*Partiamo da un quadro di **sintesi** delle
principali modifiche al
T.U. “Sicurezza sul lavoro”*

Quadro delle 7 principali tematiche modificate

1. **Vigilanza** sul rispetto delle norme di sicurezza: ruolo dell'**Ispettorato del Lavoro**

2. **Sospensione** attività: ampliata e rinforzata

3. Nuova figura del **preposto**

4. **Formazione** ampliata, in particolare per preposti, anche nuovo obbligo per il **datore di lavoro**

5. **Organismi** Paritetici

6. Nuove **sanzioni** per datore, dirigenti e preposti

7. Potenziamento del Sistema **informativo** nazionale con consultazione parti sociali



*Vediamo gli
articoli
modificati*

*Modificati:
14 articoli
e l'Allegato I
del D.Lgs. 81/08*

art. **7.** "Comitati regionali di coordinamento"

art. **8.** "Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro"

art. **13.** "Vigilanza"

art. **14.** "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"

art. **18.** "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente"

art. **19.** "Obblighi del Preposto"

art. **26** "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"

art. **37.** "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"

art. **51.** "Organismi paritetici"

art. **52** "Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità"

art. **55.** "Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente"

art. **56.** "Sanzioni per il Preposto"

art. **79.** "Criteri per l'individuazione e l'uso" dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

art. **99.** "Notifica preliminare"



*Partiamo
dal
preposto*



Il preposto

Da anello debole a punto centrale della sicurezza:
corregge comportamenti fornendo **indicazioni** e
può **interrompere** l'attività

*Potere di
sospensione
dell'attività da
parte del
preposto*

Preposto



persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di **poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli**, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Preposto



Il Preposto **deve interrompere** l'attività lavorativa quando:

- il lavoratore non **segue** le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l'utilizzo di *attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI)*
- il Preposto individua **carenze** o non **conformità** che possono dar luogo a situazioni di pericolo.



Modifiche artt. 13 e 14 – vigilanza e provvedimenti -

- Articolo 14 completamente riformulato.
- Articolo 13 importanti modifiche

Art 13 D.lgs 81/08

“Organi di vigilanza”

- Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio, che costituiscono l'organo primario deputato alla **vigilanza** nei luoghi **di** lavoro;
- il Corpo nazionale **dei** Vigili del Fuoco, per la prevenzione degli incendi;
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, per il settore minerario;
- Inoltre, **l'Ispettorato nazionale del lavoro** può esercitare la funzione di vigilanza nei seguenti casi:
 - Attività che presentano rischi molto elevati per la salute dei lavoratori e dei cittadini,
 - Cantieri di grandi opere,
 - Lavori che prevedono grandi cassoni di acqua.

*Vigilanza:
Ispettorato
Nazionale
del Lavoro
e potere di
Sospensione*

Vengono attribuiti all'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)

E' stata rielabora la disciplina di **sospensione** dell'attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di **gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro**

La formazione



• **La definizione** (art.2, c.1, lett aa) :

“**processo** educativo attraverso il quale si trasferisce ai **lavoratori ed agli altri soggetti** del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di **competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi



La formazione

- Obbligatoria anche per il **Datore** di lavoro
- **Preposto**: in presenza con aggiornamento almeno biennale
- **Rivisitazione** di tutti gli accordi Stato-Regioni per modificare durata, contenuti e modalità formative, e ridefinire le verifiche finali e di efficacia

Coordinamento tra Ispettorato e ASL



Art. 13, c.4

A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale, **Ispettorato** e **ASL** promuovono e *coordinano* la vigilanza

Approfondiamo 4 temi relativi:

- *alla **Sospensione***
- *al **Preposto***
- *alla **Formazione***
- *agli **Organismi paritetici***

Sospensione

Art 14 D.lgs 81/08

“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”

- prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale **in situazioni in cui, appunto, vengono violate disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori (anche dal punto di vista normativo) e prevenzione dei rischi.**
- I casi in cui tale provvedimento può essere preso possono rientrare in **3 categorie:**
- - il lavoro sommerso (o nero);
 - **reiterate violazioni** della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
 - **gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.**

Vigilanza sul
rispetto delle
norme di
sicurezza nei
luoghi di lavoro
art.14, C.1:
la **sospensione**

[...] l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di **sospensione**, quando riscontra che almeno il **10 per cento** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di **instaurazione** del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori **autonomi** occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso **di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro** di cui all'Allegato I. [...]

Sospensione



Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, **non** prevede più la necessità di **reiterazione** delle violazioni per la sospensione dell'attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall'organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

Vengono indicate le gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro nell'**allegato I** del D.Lgs. 81/08

1. Mancata elaborazione del **DVR**
2. Mancata elaborazione del **Piano di Emergenza ed Evacuazione**
3. **Mancata formazione ed addestramento**
4. Mancata costituzione del servizio di **Prevenzione e Protezione**
5. Mancata elaborazione del **POS**
6. **Mancata** fornitura dei **DPI** contro le cadute dall'alto
7. Mancanza di protezione contro il **vuoto**
8. Mancata applicazione delle **armature** di sostegno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai **rischi elettrici**
10. Presenza di **conduttori nudi** in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
11. Mancanza di protezione contro **contatti** diretti ed indiretti
12. **Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo**
- 12 bis. Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione **all'amianto**

Art.14, c.1 - *sospensione*



Il provvedimento di **sospensione** è adottato in relazione alla **parte** dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente,

dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.

Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre **specifiche misure** atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il preposto

Preposto: nuovi obblighi del datore di lavoro



Art. 18, comma 1

b- bis) **Individuare** il **preposto** o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire **l'emolumento** spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto **non** può subire **pregiudizio** alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Obblighi del preposto

art.19 nuova lettera a) del comma 1

[...] sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire** per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie **indicazioni** di sicurezza.

*In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, **interrompere** l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.*



*Obblighi del
preposto
art.19, c.1
nuova lettera **f-bis***

f-bis) in caso di **rilevazione** di deficienze dei **mezzi** e delle **attrezzature** di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere** temporaneamente l'attività e, comunque, **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Art.26
*comunicazione
dei preposti
alla
committenza*

*8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono **indicare** espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di **preposto***



La formazione

Art. 37

C.2

[...] Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede **all'accorpamento**, alla **rivisitazione** e alla **modifica** degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

Art. 37

C.2

a) l'individuazione della **durata**, dei **contenuti** minimi e delle **modalità** della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) **l'individuazione** delle modalità della **verifica finale** di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle **verifiche** di **efficacia** della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Addestramento (art.37, c.5)

- 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova **pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre **nell'esercitazione** applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

*Formazione
datore
dirigente
preposto*
(art.37, c.7)

7. Il **datore** di lavoro, i **dirigenti** e i **preposti** ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo

*Formazione
in presenza
biennale del
preposto*
(art.37, c. 7 ter)

7 -ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei **preposti** ai sensi del comma 7,

le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in **presenza**

e devono essere ripetute con cadenza almeno **biennale**

e comunque ogni qualvolta sia reso **necessario** in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Organismi paritetici

Repertorio Organismi paritetici (art. 51, c.1 bis)

Gli organismi **Organismi Paritetici** sono composti da professionisti competenti in materia di sicurezza sul lavoro e hanno il compito di supportare le aziende in diversi ambiti, tra i quali l'organizzazione delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro e la formazione.

- La Circolare del 29/07/2011 del ministero del lavoro offre indicazioni rilevanti a riguardo e indica quali elementi debbono essere considerati per definire un "organismo paritetico" conforme al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
 - 1) essere espressione di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - 2) essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'azienda;
 - 3) essere soggetto operante nel settore di riferimento dell'azienda (es. edilizia) e "non in diverso settore";
 - 4) essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.

Repertorio Organismi paritetici

(art. 51, c.1 bis)

1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il **repertorio** degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, **sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, **entro 180** giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*Dati che gli
OP devono
fornire
(art. 51, c.8-bis)*

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, [...] all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i **dati** relativi:

a) alle **imprese** che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai **rappresentanti** dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

c) al rilascio delle **asseverazioni** di cui al comma 3-bis.

Criteria

(art. 51, c.8-ter)

8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli **oneri** assicurativi da parte dell'INAIL.

Per la definizione dei suddetti **criteri** si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro